

## Imposta preventiva Imposta federale diretta

Berna, 10 marzo 2006  
Su/Ds

Alle amministrazioni cantonali  
dell'imposta federale diretta

### Lettera circolare

#### ***Tassi d'interesse 2006 fiscalmente riconosciuti su anticipi/prestiti in valute estere***

La concessione di anticipi/prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente ad azionisti, soci o a persone a loro vicine è equiparata a prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e dell'art. 20 cpv. 1 dell'Ordinanza d'esecuzione della LIP del 19 dicembre 1966 (OIP) all'imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102. Gli stessi criteri valgono anche per l'imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitale e di società cooperative (art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 [LIFD]).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi/prestiti erogati in valuta estera ad azionisti, o a terzi loro vicini, è adeguata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale dell'imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, **dal 1 gennaio 2006**, si basa sui tassi menzionati alla pagina seguente (valori indicativi). Gli stessi sono determinati sulla rendita di investimenti a lungo termine quali obbligazioni emesse da società industriali e simili. Dalla tabella che segue si evince che il tasso d'interesse per gli Yen è inferiore al tasso d'interesse per anticipi/prestiti in franchi svizzeri secondo la relativa lettera circolare (<http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/rund/i/2-023-DV-2006-i.pdf>). Dal momento che per gli anticipi/prestiti in Yen bisogna utilizzare per lo meno il tasso d'interesse valido per i franchi svizzeri, a partire dal 2004 per gli Yen sono indicati sia il tasso d'interesse valido per le valutazioni, sia il tasso d'interesse valido per gli anticipi/prestiti. Sono applicabili:

#### **1. Per anticipi/prestiti ad azionisti o soci**

- 1.1.** A condizione che siano finanziati tramite fondi propri e nessun interesse sia dovuto su capitale di terzi.
- 1.2.** Se la società o la società cooperativa si è assunta dei debiti sui quali sono dovuti degli interessi, allora gli interessi sugli anticipi/prestiti ad azionisti, soci o a terzi a loro vicini, sono da calcolare, fino all'importo finanziato da terzi, sulla base dei tassi d'interesse dovuti sul capitale di terzi, compreso un supplemento del ½ %, al minimo però ai tassi d'interessi indicati.

#### **2. Per anticipi/prestiti degli azionisti o soci**

Ai sensi di una soluzione "Safe Haven", i tassi d'interesse seguenti valgono anche per i debiti in valuta estera, sui quali sono dovuti degli interessi, verso detentori delle partecipazioni o verso terzi a loro vicini.

Resta riservato il confronto con terze persone che include la prova che giustifichi economicamente il motivo per il quale non è stato assunto un debito in franchi svizzeri ad un tasso d'interesse più basso.

Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, l'eventuale capitale occulto esistente va pure preso in considerazione. A questo proposito vi rimandiamo alla Circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997, la quale è pure valida anche dal profilo imposta preventiva e tasse di bollo (<http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/kreis/i/w97-006i.pdf>).

### 3. Per la determinazione del valore venale di aziende

Per fissare il tasso di capitalizzazione determinante per stabilire il valore venale di un'azienda, ai tassi sotto indicati va aggiunto un supplemento del 40 – 50 %.


### 4. Per la valutazione secondo la “Direttiva concernente la valutazione di titoli senza valore di borsa per l'imposta sulla sostanza (edizione 1995)“

Secondo questa direttiva (<http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/kurs/instruct.pdf>), i tassi d'interesse seguenti sono da aumentare dell'1 % (vedi cifra 16).

Paese/Unione	Valuta	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Unione Europea</b>	<b>EUR</b>	5.5	5.0	5.5	5.5	4.5	4.0	4.0
Belgio	BEF	5.5	5.0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Germania	DEM	5.5	5.0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Francia	FRF	5.5	5.0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finlandia	FIM	5.5	5.5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grecia	GRD	6.5	5.5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Irlanda	IEP	5.5	6.0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Italia	ITL	5.5	5.5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lussemburgo	LUF	5.5	5.5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Olanda	NLG	5.5	5.0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Austria	ATS	5.5	5.0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Portogallo	PTE	5.5	5.5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Spagna	ESP	5.5	5.5	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>USA</b>	<b>USD</b>	6.5	5.5	6.0	6.5	4.5	5.0	5.0
<b>Gran Bretagna</b>	<b>GBP</b>	5.5	5.0	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0
Australia	AUD	7.0	5.5	7.0	7.5	6.5	6.5	6.0
Danimarca	DKK	6.0	5.5	5.5	5.5	4.5	3.5	3.5
Hongkong	HKD	8.0	6.5	7.0	8.0	4.5	3.5	4.0
Giappone (valutazioni)	JPY	2.5	2.0	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5
Giappone (prestiti)	JPY	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.25
Canada	CAD	6.5	5.5	5.5	6.0	5.0	5.0	5.0
Norvegia	NOK	6.5	6.5	6.0	6.0	5.0	4.0	4.0
Svezia	SEK	5.5	5.0	6.0	6.0	5.0	4.0	4.0
Singapore	SGD	6.0	7.0	4.5	5.0	4.0	3.5	4.0
Rep. del Sud Africa	ZAR	12.5	13.0	12.5	11.5	10.0	8.5	8.0

**DIVISIONE REVISIONI**

Il capo



H.R. Suter